

## REGOLAMENTO (UE) 2023/679 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2023

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di piridaben, piridato, piriproxifen e triclopìr in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (\*), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze piridaben, piridato e triclopìr sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza piriproxifen gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Per quanto riguarda il piridaben utilizzato negli Stati Uniti sui pompelmi è stata presentata una domanda di tolleranza all'importazione a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. Il richiedente ha fornito dati che dimostrano che gli usi autorizzati di tale sostanza su questa coltura negli Stati Uniti determinano residui che superano l'LMR fissato nel regolamento (CE) n. 396/2005 e che è necessario un LMR più elevato per il piridaben per evitare ostacoli commerciali all'importazione nell'UE di tale prodotto alimentare.
- (3) Per quanto riguarda il piridato, è stata presentata una domanda di modifica dell'LMR vigente per l'erba cipollina, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per quanto riguarda il piriproxifen, è stata presentata una domanda simile per le albicocche e le pesche. Per quanto riguarda il triclopìr, è stata presentata una domanda simile per le arance, i limoni e i mandarini.
- (4) Conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005 tali domande sono state valutate dagli Stati membri interessati e le relazioni di valutazione sono state trasmesse alla Commissione.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato le domande e le relazioni di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, e ha emesso pareri motivati sugli LMR proposti (\*). L'Autorità ha trasmesso tali pareri ai richiedenti, alla Commissione e agli Stati membri e li ha resi disponibili al pubblico.
- (6) Per quanto riguarda il piridato, l'Autorità ha osservato che la lacuna di dati relativa ai metodi di analisi per la determinazione dei residui di piridato, individuata nel quadro del riesame dell'LMR per tale sostanza attiva a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005 (\*), è stata affrontata nella revisione inter pares degli antiparassitari dell'UE per la sostanza attiva piridato (\*), in cui è stato fornito un metodo sufficientemente convalidato. È pertanto opportuno sopprimere le relative note a piè di pagina nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, che fanno riferimento alla mancanza di dati.

(\*) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

(\*) Le relazioni scientifiche dell'EFSA sono consultabili all'indirizzo: <http://www.efsa.europa.eu/it>

Parere motivato sulla fissazione di una tolleranza all'importazione per il piridaben nei pompelmi. *EFSA Journal* 2022;20(9):7553.

Parere motivato sulla modifica del livello massimo di residui vigente per il piridato nell'erba cipollina. *EFSA Journal* 2022;20(8):7537.

Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il piriproxifen nelle albicocche e nelle pesche. *EFSA Journal* 2022;20(9):7567.

Parere motivato sulla modifica dei livelli massimi di residui vigenti per il triclopìr nelle arance, nei limoni e nei mandarini. *EFSA Journal* 2022;20(8):7545.

(\*) Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui («LMR») vigenti per il piridato conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. *EFSA Journal* 2012;10(4):2687.

(\*) Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva piridato come antiparassitario. *EFSA Journal* 2014; 12(8):3801 (84 pagg.).

